

Oggetto: Disciplinare dell'INRiM per il conferimento di assegni di ricerca. Integrazione dell'art. 9, commi 6 e 7.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “*Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)*”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera g);
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di essa l'art. 22, settimo comma, che prevede che l'importo degli assegni sia determinato dal soggetto conferente, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e la Ricerca;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n.102 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fissa detto importo minimo;
- Visto il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca approvato con deliberazione consiliare n. 16/2014/5, del 29 maggio 2014;
- Osservata in particolare, di questo, la strutturazione degli assegni INRiM, con importi diversificati secondo le diverse tipologie;
- Osservata inoltre la perdurante necessità di mantenere e accrescere l'attrattività della ricerca pubblica per i talenti nazionali e internazionali, anche attraverso la predisposizione di adeguati servizi di accoglienza e supporto;
- Ritenuto, a tal fine, osservate anche le condizioni praticate a livello internazionale nel settore della ricerca, opportuno prevedere un formale incremento del valore degli assegni di ricerca, e di commisurare detto incremento al costo del servizio di mensa erogato presso il campus INRiM;
- Osservato che risponde al generale criterio di economicità assicurare detto incremento in forma variabile, attraverso il riconoscimento al titolare di assegno di ricerca del servizio di mensa, ovvero il servizio sostitutivo, alle medesime condizioni previste per il personale;
- Ritenuto opportuno, tenuto conto che la natura dell'attività che caratterizza gli assegni di ricerca è la medesima caratterizzante il lavoro dei ricercatori e tecnologi, di rimandare alle condizioni del servizio previste specificatamente per tale tipologia di personale;
- Ritenuto pertanto di integrare il Disciplinare dell'INRiM per il conferimento degli Assegni di ricerca introducendo i seguenti due ulteriori commi, 6 e 7, in calce all'art. 9:

“Al titolare di assegno di ricerca, ad integrazione dell’importo dell’assegno, è erogato un compenso in natura, nella forma di servizio di mensa, ovvero di servizio sostitutivo della stessa, alle medesime condizioni riconosciute al personale ricercatore e tecnologo.

Esclusivamente a tal fine, il titolare di assegno di ricerca deve comunicare, a cadenza mensile, il profilo orario della propria permanenza presso le sedi dell’Ente attraverso apposita auto-certificazione, resa ai sensi di legge. Ove disponibile, è consentita l’acquisizione d’ufficio dell’informazione già registrata ai fini della sicurezza”;

- Ritenuto che il costo specifico del servizio di mensa, ovvero del servizio sostitutivo della stessa, analogamente a quanto previsto per il valore dell’assegno, debba essere posto a carico dei fondi che finanziano l’attività di ricerca e, ove previsto, ivi rendicontato;
- Su proposta del Direttore generale;
- Sentito il Direttore scientifico;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di integrare l’art. 9 del Disciplinare dell’INRiM per il conferimento degli Assegni di ricerca introducendo i commi 6 e 7, nel seguente testo:

“Al titolare di assegno di ricerca, ad integrazione dell’importo dell’assegno, è erogato un compenso in natura, nella forma servizio di mensa, ovvero di servizio sostitutivo della stessa, alle medesime condizioni riconosciute al personale ricercatore e tecnologo.

Esclusivamente a tal fine, il titolare di assegno di ricerca deve comunicare, a cadenza mensile, il profilo orario della propria permanenza presso le sedi dell’Ente attraverso apposita auto-certificazione, resa ai sensi di legge. Ove disponibile, è consentita l’acquisizione d’ufficio dell’informazione già registrata ai fini della sicurezza”;

- 2) che il costo specifico del servizio di mensa, ovvero del servizio sostitutivo della stessa, analogamente a quanto previsto per il valore dell’assegno, debba essere posto a carico dei fondi che finanziano l’attività di ricerca e, ove previsto, ivi rendicontato.

IL PRESIDENTE

(prof. Diederik Sybolt Wiersma)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Moreno Tivan)